

NON PROFIT

IL CONSULENTE  PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 282 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017

L'ente che riceve deve vigilare per evitare ad esempio problemi con gli eredi. La sentenza della Cassazione

Donazione con bonifico... e notaio

MARIA ELISABETTA MAPELLI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, sono intervenute sulla dibattuta questione inerente la forma da adottare in caso di donazione di somme di denaro a mezzo bonifico bancario: occorre o meno l'atto notarile? La risposta è favorevole e muove da un'approfondita analisi della Corte che cerca di definire una precisa linea di confine tra le donazioni classiche ex articolo 769 del codice civile, per le quali è previsto l'atto pubblico a pena di nullità, e le donazioni indirette o atipiche di cui all'articolo 809 del codice civile, per le quali non è necessaria la forma solenne, pur dovendo le stesse rispettare le formalità eventualmente prescritte dal legislatore per lo schema giuridico che viene utilizzato.

La sentenza è di estremo interesse e merita di essere esaminata: pensiamo ai numerosi benefattori che, con grande generosità, donano somme, più o meno ingenti, agli enti non profit, in primis quelli ecclesiastici, con le modalità più disparate, senza a volte considerare le conseguenze derivanti da una donazione effettuata senza la necessaria forma prevista dalla legislazione vigente. L'ente che riceve deve vigilare con grande attenzione anche su questo aspetto, onde evitare di esporsi a successive richieste di restituzione delle somme, soprattutto da parte degli eredi del benefattore.

La Corte ricorda, innanzitutto, la differenza tra le donazioni tipiche, cioè gli atti con i quali, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, e le donazioni indirette o atipiche (cd. liberalità non donative), che i giudici definiscono come «*liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso*». L'articolo 809 del codice civile richiama in parte la disciplina delle donazioni (si pensi all'ipotesi di revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, nonché alla possibile riduzione per integrare la quota spettante agli eredi legittimari), ma non richiama l'articolo 782 del codice civile, che disciplina appunto la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni, necessaria per la validità stessa della donazione.

La forma solenne è, dunque, propria della donazione tipica e risponde a finalità preventive a

tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate: il legislatore vuole, infatti, che la decisione di un soggetto di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni sia accompagnata da particolare cautela.

Fanno eccezione a detta regola solo le donazioni di beni mobili "di modico valore", disciplinate dall'articolo 783 del codice civile, che si perfezionano con la semplice traditio, cioè con la consegna del bene al beneficiario (si ricorda, per mero scrupolo, che il concetto di modico valore non è in realtà identificato dal codice, pertanto va valutato con riferimento al valore del bene donato e alle condizioni economiche del donante).

La questione affrontata dalla Corte verte, nello specifico, sulla validità o meno di un bonifico bancario effettuato per mero spirito di liberalità, cioè senza che l'operazione bancaria sia da in-

sperienza giurisprudenziale ha ricondotto nell'alveo delle donazioni indirette e di quelle invece, per le quali, è ritenuta necessaria l'adozione del contratto di donazione, elencandole puntualmente.

Rientrano dunque fra le donazioni indirette:

- il contratto a favore di terzo, attraverso il quale al beneficiario è attribuito un diritto, senza che quest'ultimo paghi alcun corrispettivo e senza che lo stipulante ne riceva particolare vantaggio;

- la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso una banca, qualora la stessa appartenga ad uno solo dei cointestatori, oppure la cointestazione di buoni postali fruttiferi (si pensi al caso di un padre che vuole ripartire tra i figli anticipatamente le proprie sostanze);

- il pagamento di un debito al-

deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità;

- le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito (tra l'altro sul tema la Cassazione si era già espressa precisando che «*la donazione indiretta non è configurabile allorché la donazione sia rivestita sotto la forma cambiaria*»);

- l'elargizione di somme di denaro di importo non modico mediante assegni circolari (anche tramite più assegni intestati al medesimo beneficiario);

- l'accollo interno, con il quale l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'istituto di credito le rate del mutuo dallo stesso contratto (in tal caso, la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo).



tendersi come il pagamento di un prezzo per un bene acquistato o un servizio ricevuto, ma per la semplice volontà di arricchire il beneficiario (nello specifico trattasi di giudizio promosso dagli eredi del titolare di un conto corrente bancario, che aveva chiesto alla banca il trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, a favore di un terzo ed era poi deceduto dopo pochi giorni).

La sentenza, analizzando la fattispecie testé illustrata, conferma che si è in presenza di una donazione diretta, che necessita pertanto dell'atto pubblico, tutte le volte in cui vi sia un passaggio immediato, per spirito di liberalità, di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro.

La Corte inizia la propria disamina con una ricognizione delle ipotesi più significative che l'e-

trui compiuto dal solvens, estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell'adempimento, per spirito di liberalità verso il debitore (ad esempio il genitore che paga il mutuo del figlio);

- la rinuncia abdicativa (si pensi all'ipotesi di rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, che ha come causa la dismissione del diritto, oppure la rinuncia abdicativa alla quota di proprietà effettuata in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari);

- la determinazione di un prezzo eccessivamente basso o alto rispetto al valore reale del bene oggetto di un contratto di compravendita, al solo scopo di beneficiare l'acquirente o l'alienante.

Sono, invece, da ricondurre alla donazione tipica:

- il trasferimento del libretto di

Tornando al tema della donazione indiretta, è di tutta evidenza che la stessa non si può identificare totalmente con la donazione, da intendersi come «*il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità*»; si tratta, infatti, come precisato dalla Corte, di liberalità che si realizzano in modo particolare e cioè con atti diversi dal contratto (cioè negozi unilaterali come l'adempimento del terzo e la rinuncia abdicativa), oppure attraverso contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo, oppure ancora con contratti caratterizzati da un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali o, infine, con la combinazione di più negozi (nel caso, ad esempio, dell'intestazione di beni a nome al-

trui).

La fattispecie che ci occupa non rientra in nessuna di tali ipotesi: va intesa, invece, come donazione tipica ad esecuzione indiretta, in considerazione del fatto che il trasferimento degli strumenti finanziari al beneficiario non si è realizzato attraverso un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma semplicemente mediante l'attività di intermediazione gestoria dell'ente creditizio (la banca ha semplicemente eseguito un ordine impartito dal cliente, in considerazione del contratto che la vincolava al delegante al momento dell'operazione e dopo aver verificato la disponibilità sul conto corrente).

Il trasferimento di denaro, dunque, trova la propria causa nel rapporto tra ordinante e beneficiario: poiché l'accreditamento era sorretto da causa donandi, cioè era stato compiuto per spirito di liberalità, occorreva sicuramente la forma solenne per la sua validità.

La Corte, sulla scorta delle considerazioni testé illustrate, conclude enunciando un principio di diritto destinato a mettere un punto fermo sulla questione: «*il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore*».

Assai precisa e senz'altro rivoluzionaria, la sentenza va tenuta in debita considerazione e obbliga gli enti a monitorare con grande attenzione questi passaggi di denaro: ringraziamo la generosità di chi, anche in tempi di fatiche economiche, si ricorda di chi ha più bisogno, ma valutiamo sempre anche la modalità e la forma adottate per il trasferimento, onde evitare sgradite sorprese.

Si ricorda infine, per mero scrupolo, che l'accettazione di una donazione da parte di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto soggetto alla vigilanza del Vescovo è, di regola, atto di straordinaria amministrazione, pertanto l'ente beneficiario deve previamente acquisire l'autorizzazione canonica, inoltrando apposita istanza motivata alla propria Curia. Si suggerisce, a tal fine, di verificare sempre i decreti vescovili locali in tema di atti di straordinaria amministrazione e, nel caso di istituti di vita consacrata, fondazioni di culto e associazioni pubbliche di fedeli, i relativi statuti.